REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/80 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2972/79 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2957/79 e (CEE) n. 2958/79 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2958/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che taluni paesi terzi esportatori di carni bovine di qualità pregiata hanno chiesto alla Commissione di realizzare una parte del loro contingente con carni non disossate ; che è opportuno acconsentire a questa richiesta ; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2972/79 della Commissione (3) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2972/79 è sostituito dal seguente testo :

« b) 5 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni fresche, refrigerate o congelate di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 e 02.01 A II b) 4 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente :

tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre) ; tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 5.
(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 6.
(3) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 37.